

530/16 R.G.L.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Il Giudice del Lavoro Dr. Mario Ciccarelli,

letto il ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. **530** dell'anno **2016**, proposto da FORTE MARIA ANTONIETTA nei confronti del M.I.U.R., dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il MOLISE e di tutti i docenti controinteressati inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale;

vista, inoltre, l'istanza di notifica del ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

ritenuto che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visti gli artt. 415, 416, 150 e 151 c.p.c.;

### FISSA

l'udienza di discussione del ricorso per il giorno 28 marzo 2017 alle ore 9,30 alla quale le parti dovranno comparire personalmente ovvero rappresentate nei modi di cui all'art. 420, comma II°, cpc;

### DISPONE

che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alle amministrazioni resistenti entro cinque giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per il merito, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, e debbono essere indicati, ugualmente a pena di decadenza, i mezzi di prova ed in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare;

PRESCRIVE



che la notificazione del ricorso introduttivo e del presente provvedimento ai controinteressati sia eseguita entro il termine di 10 giorni da oggi mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>, per intero, nella sezione atti di notifica 2016 del medesimo sito, con chiara indicazione dell'autorità procedente e del numero di ruolo del ricorso;

PRESCRIVE

altresì al MIUR di non rimuovere dal predetto sito, fino alla ordinanza decisoria del procedimento, tutta la documentazione ivi inserita e di rilasciare alla parte ricorrente, entro 15 giorni dagli adempimenti di pubblicazione sul sito internet, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Isernia, 25.11.2016

Il Giudice del Lavoro  
*Dr. Mario Ciccarelli*

